

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2018**  
**699/2018/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN ORDINE A MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE, SECONDO LA LOGICA OUTPUT BASED, DI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE L'EFFICIENZA NEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046<sup>a</sup> bis riunione del 20 dicembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della RTN (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante la Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e aggiornata con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2015/R/eel) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 627/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- il Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM), come da ultimo modificato dalla deliberazione dell’Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 856/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 856/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 884/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 884/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 gennaio 2018, 22/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 129/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 129/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 649/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 649/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 698/2018/R/eel;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall’Autorità;
- l’Allegato A.24 al Codice di rete;
- l’Allegato A.74 al Codice di rete;
- i piani decennali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale disponibili sul sito dell’Autorità (di seguito: Piani di sviluppo);
- la comunicazione di Terna S.p.a. del 5 ottobre 2018 (prot. Autorità 28278 dell’8 ottobre 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, affida all’Autorità il compito di garantire, tra l’altro, la promozione dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità di propria competenza e prevede che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con quelli generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge dispone che l’Autorità stabilisca e aggiorni le componenti tariffarie, in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio, l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi onere improprio;
- l’Autorità, con la deliberazione 654/2015/R/eel, ha previsto, con riferimento alla regolazione tariffaria del servizio di trasmissione, il superamento dei pre-esistenti meccanismi di incentivazione di tipo *input-based*, basati sul riconoscimento di una

remunerazione incentivante su specifiche tipologie di investimenti, e l'introduzione, a tendere, di meccanismi di incentivazione che promuovano gli investimenti in modo selettivo in funzione dei benefici attesi degli investimenti in infrastrutture di trasmissione (c.d. incentivazione *output-based*);

- inoltre, l'Autorità, con l'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel, ha disciplinato i requisiti minimi per la predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
- con la deliberazione 627/2016/R/eel e con la deliberazione 856/2017/R/eel, l'Autorità ha esteso le attività di monitoraggio degli interventi infrastrutturali, sviluppati sia da Terna sia da altri promotori, disponendo anche la pubblicazione di una sintesi tabellare dei dati principali relativi agli interventi;
- con le medesime deliberazioni, l'Autorità ha previsto che il Piano di sviluppo monitori anche gli sviluppi di rete determinati dal programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico (di seguito: Piano di difesa);
- con la deliberazione 627/2016/R/eel, l'Autorità ha previsto che Terna predisponga un Allegato al Codice di rete in materia di analisi costi-benefici;
- per effetto di tale disposizione Terna ha predisposto l'Allegato A.74 al Codice di rete, che è stato oggetto di verifica di conformità positiva dell'Autorità con deliberazione 856/2017/R/eel.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 36(f) e 37(8) della Direttiva 72/2009/CE dispongono che:
  - a) gli obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione includono quello di *“assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato”*;
  - b) inoltre, *“in sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate”*.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 884/2017/R/eel, ha definito, in prima attuazione, meccanismi incentivanti allo sviluppo e al rafforzamento di strumenti propedeutici alla regolazione *output-based* del servizio di trasmissione e di incentivazione all'ottenimento di contributi per il finanziamento degli interventi di sviluppo;
- come richiamato nel dispositivo della deliberazione 884/2017/R/eel, gli strumenti propedeutici sono stati definiti *“in vista di una più ampia implementazione di nuovi*

strumenti di incentivazione di natura output-based per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica”;

- relativamente al meccanismo di incentivazione della capacità di trasporto tra le zone, l'Autorità, con la deliberazione 129/2018/R/eel, ha previsto in particolare che:
  - il meccanismo incentivante alla realizzazione di capacità di trasporto interzonale abbia una durata quinquennale, cioè dal 2019 fino al termine del corrente periodo regolatorio (2023);
  - Terna abbia titolo a ricevere un premio in caso di realizzazione di capacità di trasporto addizionale per ciascuna sezione tra zone della rete rilevante di cui all'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (di seguito: sezione) o tra il sistema elettrico italiano e i sistemi elettrici confinanti (di seguito: confine) rispetto ai valori di capacità di trasporto di partenza determinati dall'Autorità;
  - il premio di cui al precedente alinea sia determinato come somma di una quota relativa alle congestioni effettive e di una quota relativi ai benefici attesi; e che, i) per quanto riguarda la quota definita su base storica, si faccia riferimento alle rendite di congestione effettive nel biennio 2016-2017, al fine di evitare la volatilità del premio nel caso di incrementi di capacità di trasporto in anni differenti sulla medesima sezione di rete; ii) per quanto riguarda la quota definita sulla base dei benefici attesi, faccia riferimento alle categorie di beneficio riconducibili al funzionamento del mercato dell'energia;
  - il premio relativo alla realizzazione di capacità di trasporto per investimenti messi in esercizio nel corso dell'anno  $t$  sia accertato e determinato dall'Autorità, entro il 31 dicembre dell'anno  $t+1$ , a seguito delle verifiche di cui all'articolo successivo, previa comunicazione a Terna dell'esito di tali verifiche e del loro effetto sulla determinazione del premio;
  - l'ammontare massimo, su base quinquennale, dei premi erogati sia pari a 150 milioni di euro.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in merito all'introduzione di un meccanismo premiante, secondo la logica *output-based*, al fine di promuovere l'efficienza nel servizio di dispacciamento, con la deliberazione 129/2018/R/eel, l'Autorità ha previsto che:
  - non possano essere oggetto di incentivazione le attività già in corso, atte a consentire il monitoraggio, a garantire la trasparenza e a prevenire l'esercizio del potere di mercato, ovvero atte a dare seguito alla deliberazione 300/2017/R/eel, in quanto tali attività sono essenziali per la corretta funzionalità del sistema elettrico;
  - l'incentivazione alla risoluzione dei vincoli di rete interni alle zone possa costituire una prima implementazione di strumenti di incentivazione alla riduzione dei costi di dispacciamento, evitando, almeno nella fase di prima attuazione e fatte salve diverse decisioni future, la definizione di premi e

- penalità parametrati direttamente alla riduzione o all'aumento dei costi di dispacciamento in quanto di difficile attuazione;
- sia opportuno includere, tra le iniziative da incentivare secondo la logica *output-based*, gli sviluppi di rete finalizzati alla risoluzione delle congestioni all'interno delle zone, dei vincoli di rete per regolazione di tensione e delle condizioni di essenzialità, inclusi quelli eventualmente previsti dal Piano di difesa, a condizione che sia stata effettuata l'analisi costi-benefici;
  - ai fini dell'incentivazione delle iniziative di cui al precedente alinea, vengano valutati gli *output* da essi derivanti tenendo conto non solo dei benefici attesi determinati ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel (relativi alla riduzione dei vincoli di essenzialità, all'integrazione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili e alla riduzione degli oneri relativi al mercato del servizio di dispacciamento) ma anche della variazione, in riduzione, dei costi di dispacciamento imputabile a tali interventi; e che, allo scopo, si faccia uso degli strumenti che Terna è già tenuta a sviluppare o ad aggiornare al fine di consentire il monitoraggio, garantire la trasparenza e prevenire l'esercizio del potere di mercato, quali i prezzi nodali di cui alla deliberazione 800/2016/R/eel e i simulatori del mercato per il servizio di dispacciamento di cui al TIMM e alla deliberazione 649/2018/R/eel;
  - i criteri di dettaglio per la piena operatività dell'incentivazione di cui sopra siano definiti con successivo provvedimento;
- il sistema elettrico nazionale, in vista del raggiungimento degli obiettivi al 2030, sarà sempre più caratterizzato dalla presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili aleatorie e di generazione distribuita in luogo degli impianti programmabili di elevata taglia; pertanto l'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica dovrà essere garantito avvalendosi, anche su base statistica, delle risorse di flessibilità messe a disposizione dalla domanda e dalle nuove tipologie impiantistiche.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire i criteri di dettaglio per la piena operatività dell'incentivazione di Terna, secondo la logica *output-based*, relativa all'effettuazione degli sviluppi di rete finalizzati alla risoluzione delle congestioni all'interno delle zone, dei vincoli di rete per regolazione di tensione e delle condizioni di essenzialità, inclusi quelli eventualmente previsti dal Piano di difesa a condizione che sia stata effettuata l'analisi costi-benefici, dando seguito alla deliberazione 129/2018/R/eel;
- precisare che rientrano tra gli sviluppi di rete di cui sopra anche gli interventi effettuati da soggetti terzi nel caso in cui Terna, tramite contratti a termine di lungo periodo siglati al termine di procedure concorsuali, acquisisca la disponibilità delle risorse messe a disposizione dai medesimi;
- prevedere, allo scopo, che:
  - a) Terna abbia titolo a ricevere un premio *una tantum* a fronte della realizzazione e messa in operatività, nel periodo 2019 – 2023 (in coerenza con quanto

- previsto dalla deliberazione 129/2018/R/eel in relazione al meccanismo di incentivazione alla realizzazione di capacità di trasporto interzonale), degli sviluppi di rete di cui ai punti precedenti;
- b) il premio spettante per ogni intervento venga determinato tenendo conto sia dell'annualità di beneficio atteso, come determinata ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel in relazione alle componenti B4 (riduzione dei vincoli di essenzialità), B5 (integrazione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili) e B7 (riduzione degli oneri relativi al mercato del servizio di dispacciamento), sia della variazione dei costi di dispacciamento annuali (considerando come riferimento i tre anni che precedono quello in cui iniziano ad avere effetti gli interventi oggetto di analisi) tra la situazione caratterizzata dall'assenza degli interventi oggetto di incentivazione ai sensi del presente provvedimento e la situazione caratterizzata dalla presenza di tali interventi, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 129/2018/R/eel in relazione al meccanismo di incentivazione alla realizzazione di capacità di trasporto interzonale. In ogni caso si ritiene opportuno precisare che è esclusa qualunque forma di doppio conteggio dei medesimi benefici derivanti da interventi o gruppi di interventi diversi;
- c) la somma dei premi complessivamente spettanti per gli interventi ammessi e realizzati nel periodo 2019 – 2023 non superi un *cap*, determinato per esigenze di tutela degli utenti; e che tale *cap* sia posto convenzionalmente pari a quello già previsto in relazione all'incentivazione alla realizzazione di capacità di trasporto interzonale di cui alla deliberazione 129/2018/R/eel al fine di non introdurre potenziali distorsioni nella realizzazione delle diverse tipologie di interventi;
- prevedere, in aggiunta a quanto già definito dalla deliberazione 129/2018/R/eel, che Terna abbia titolo a ricevere un premio *una tantum* a fronte dell'implementazione di strumenti finalizzati a sviluppare uno o più modelli di dispacciamento innovativi in grado di tenere conto di elementi di incertezza quali l'aleatorietà delle fonti rinnovabili e la fornitura di risorse di flessibilità dalla domanda e/o da impianti diversi dai programmabili rilevanti; tali strumenti appaiono infatti particolarmente utili al fine di innovare l'attuale modello di dispacciamento affinché sia sempre più coerente con l'evoluzione del sistema elettrico attesa entro il 2030;
  - determinare il premio per l'attività di cui al precedente punto anche tenendo conto di precedenti comunicazioni di Terna inerenti ai costi per lo sviluppo di *software* finalizzato all'analisi di modelli di sistemi elettrici, nonché degli incarichi consulenziali che Terna potrebbe ragionevolmente attivare allo scopo con istituti o soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della modellistica e dell'ottimizzazione

## DELIBERA

1. Nel periodo 2019 - 2023, Terna ha titolo a ricevere un premio *una tantum* a fronte della realizzazione e messa in operatività, nel medesimo periodo, di ciascun sviluppo di rete finalizzato alla risoluzione delle congestioni all'interno delle zone, dei vincoli di rete per regolazione di tensione e delle condizioni di essenzialità, inclusi quelli eventualmente previsti dal Piano di difesa a condizione che sia stata effettuata e pubblicata l'analisi costi-benefici.
2. Per le finalità di cui al punto 1, Terna presenta apposita istanza facendo riferimento alle criticità che gli interventi contenuti nel Piano di sviluppo (o da esso monitorati) intendono risolvere, nonché ai costi, ai benefici attesi e alle tempistiche stimate.
3. Per ciascun intervento o per ciascun gruppo di interventi, il premio viene valutato per il tramite di entrambe le seguenti componenti:
  - a) benefici annuali attesi determinati nei piani di sviluppo del 2017 o del 2018 ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel, derivanti dalla riduzione dei vincoli di essenzialità (componente B4), dall'integrazione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili (componente B5) e dalla riduzione degli oneri relativi al mercato del servizio di dispacciamento (componente B7);
  - b) variazione dei costi di dispacciamento annuali, considerando come riferimento i tre anni che precedono quello in cui iniziano ad avere effetti gli interventi oggetto di analisi, tra la situazione caratterizzata dall'assenza degli interventi oggetto di incentivazione ai sensi del presente provvedimento e la situazione caratterizzata dalla presenza di tali interventi.
4. Il premio, di cui al punto 3, è pari alla somma del:
  - a) 50% dell'annualità di beneficio atteso, di cui alla lettera a), del punto 3, calcolata a partire dai benefici B4, B5 e B7, risultanti sulla base dei diversi scenari contenuti nel piano di sviluppo e dei diversi anni studio analizzati;
  - b) 50% della variazione dei costi di dispacciamento annuali, di cui alla lettera b), del punto 3. Tale variazione è pari alla somma della:
    - differenza tra la media, nei tre anni che precedono quello in cui inizia ad avere effetti l'intervento (o gruppo di interventi) oggetto di analisi, dei costi di MSD *ex ante* simulati in assenza dell'intervento (o gruppo di interventi) oggetto di analisi (ma in presenza, in tutti i tre anni precedenti, degli altri interventi entrati in operatività prima di quello oggetto di analisi) e la media, nei medesimi anni, dei costi di MSD *ex ante* simulati in presenza del medesimo intervento (o gruppo di interventi). Entrambe le simulazioni sono effettuate utilizzando le offerte effettivamente presentate dagli operatori, in termini di quantità e prezzi;
    - differenza tra la media, nei tre anni che precedono quello in cui inizia ad avere effetti l'intervento (o gruppo di interventi) oggetto di analisi, dei

- corrispettivi che sarebbero stati complessivamente riconosciuti (a copertura dei costi fissi e variabili) agli impianti di produzione ammessi al regime di essenzialità in assenza dell'intervento (o gruppo di interventi) oggetto di analisi (ma in presenza, in tutti i tre anni precedenti, degli altri interventi entrati in operatività prima di quello oggetto di analisi) e la media, nei medesimi anni, dei corrispettivi che sarebbero stati complessivamente riconosciuti agli impianti di produzione ammessi al regime di essenzialità in presenza del medesimo intervento (o gruppo di interventi);
- differenza tra il costo medio annuo che sarebbe stato sostenuto per la mancata produzione eolica, nei tre anni che precedono quello in cui inizia ad avere effetti l'intervento (o gruppo di interventi) oggetto di analisi, in assenza dell'intervento (o gruppo di interventi) oggetto di analisi (ma in presenza, in tutti i tre anni precedenti, degli altri interventi entrati in operatività prima di quello oggetto di analisi) e il costo medio annuo che sarebbe stato sostenuto nei medesimi anni in presenza del medesimo intervento (o gruppo di interventi).
5. Ai fini dell'applicazione del punto 4:
    - Terna deve utilizzare gli strumenti che la medesima è tenuta a sviluppare o ad aggiornare al fine di consentire il monitoraggio, garantire la trasparenza e prevenire l'esercizio del potere di mercato, ovvero i simulatori del mercato per il servizio di dispacciamento di cui al TIMM e alla deliberazione 649/2018/R/eel e i prezzi nodali di cui alla deliberazione 800/2016/R/eel;
    - Terna effettua una consultazione in merito alla definizione di dettaglio del calcolo del premio, in relazione sia alla parte di cui al punto 4, lettera a), anche facendo riferimento al metodo del *least regret*, sia alla parte di cui al punto 4, lettera b);
    - Terna rende disponibili all'Autorità, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui iniziano ad avere effetti gli interventi oggetto di analisi, tutti gli elementi necessari ai fini della quantificazione del premio eventualmente spettante, come definito dai commi precedenti, ivi inclusi gli esiti della consultazione di cui al precedente alinea;
    - in ogni caso è esclusa qualunque forma di doppio conteggio dei medesimi benefici derivanti da interventi o gruppi di interventi diversi.
  6. Il premio relativo alla realizzazione di interventi che iniziano ad avere effetti nel corso dell'anno  $t$  è accertato e determinato dall'Autorità, entro il 31 dicembre dell'anno  $t+1$ , a seguito di proprie verifiche, previa comunicazione a Terna dell'esito delle medesime e del loro effetto sulla determinazione del premio.
  7. L'ammontare massimo, su base quinquennale, dei premi erogati ai sensi del presente provvedimento in relazione agli interventi di cui al punto 1 è pari a 150 milioni di euro.
  8. Terna ha titolo a ricevere un premio *una tantum*, pari a 200.000 euro, qualora implementi, nel corso del 2019, strumenti finalizzati a sviluppare uno o più modelli di dispacciamento innovativi, basati su logiche di ottimizzazione in grado di tenere conto di elementi di incertezza quali l'aleatorietà delle fonti rinnovabili e la fornitura

di risorse di flessibilità dalla domanda e/o da impianti diversi dai programmabili rilevanti. Allo scopo, Terna presenta all'Autorità le proprie proposte prima dell'implementazione dei richiamati strumenti. Ai fini della verifica degli *output* ottenuti, trovano applicazione disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel.

9. I premi disciplinati dal presente provvedimento sono riconosciuti dall'Autorità a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso a Terna.
11. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

20 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*